



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA**

N. generale **365** del **09/03/2021**

OGGETTO: CAUSA PROMOSSA DALLE SOCIETÀ KOSTER S.R.L., EUROIMPRESA S.R.L. E SOLERO S.CA.R.L. NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DR. STEFANO GILARDENGI. SMART CIG ZCF30

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 09/03/2021 al 24/03/2021.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Servizio Autonomo Avvocatura

OGGETTO: CAUSA PROMOSSA DALLE SOCIETÀ KOSTER S.R.L., EUROIMPRESA S.R.L. E SOLERO S.CA.R.L. NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DR. STEFANO GILARDENGI. SMART CIG ZCF30

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 14.10.2019, le società Koster srl, Euroimpresa srl, Solero scarl avevano citato il Comune di Alessandria innanzi al Tribunale di Torino (causa civile iscritta al n. r.g. 26364/2019);
- con ordinanza istruttoria del 29 ottobre 2020, il Tribunale aveva disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e nominato il Dott. Alberto Abbate, fissando il termine del 15 gennaio 2021 per l'avvio delle operazioni peritali;
- entro tale data il Comune doveva nominare il proprio consulente tecnico di parte; considerata la natura composita dei quesiti, relativi sia ad aspetti societari, sia ad elementi gestionali/aziendali nel settore specifico del trattamento e smaltimento dei rifiuti e con riferimento alla specifica procedura concordataria, appare necessario individuare un professionista con specifiche competenze;
- l'Avv. Federico Corti, incaricato della difesa del Comune in giudizio, in data 25.11.2020, con Nota di trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2020, ha proposto, a tal fine, il nominativo nella persona del Dr. Stefano Gilardenghi, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Alessandria, con studio in Alessandria – Via Mazzini n. 16;

PRESO ATTO della scelta del nominativo del consulente tecnico per il buon esito della causa, stante la particolare complessità della vicenda e le conseguenze finanziarie che deriverebbero al Comune nell'ipotesi di soccombenza;

CONSIDERATO che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa, e che sorregge le ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

TENUTO CONTO che non esistono all'interno della struttura dell'Ente professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto e che la mancata nomina del C.T.P. potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RILEVATO che:

- la direttiva 24/2014/Ue, al *considerando* n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.....";
- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali, in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti – Sezione Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008;

CONSIDERATO che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

RICHIAMATE le "Linee Guida n. 12/2018" dell'ANAC – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- l'art. 17 di detto decreto, che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i Servizi Legali;
- l'art. 4 che stabilisce "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggetti del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'art. 36 comma 2 lett. A) che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 da intendersi al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori;

CONSIDERATA la congruità del preventivo dell'incarico rispetto all'attività tecnica da svolgere, alle conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie necessarie ad una avveduta difesa tecnica giudiziale dell'Ente e in relazione al valore della causa;

RITENUTO, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 di poter procedere all'affidamento diretto di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che:

- l'individuazione dei CTP nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Torino –Sez. Specializzata in materia di impresa -, quale affidamento dei servizi legali è avvenuto conformemente ai principi di cui all'art. 4

del nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, nonché della “Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” (2006/C179/02)”, nonché degli artt. 17, c. 1, lett. d), n. 5 e 36 del Nuovo Codice degli Appalti;

- l’incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa – nell’ordinamento italiano quale contratto di prestazione d’opera professionale ex artt. 2230 c.c. e seguenti e nell’ordinamento comunitario come quello di servizio non prioritario di cui all’allegato II B) del Codice degli Appalti previgente, anche in base a quanto precisato in merito dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/2009 reso con deliberazione n. 19/2009;

- per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito del nuovo codice degli appalti ed in particolare dell’art. 17 dello stesso, alcuna differenza – quale quella sino a qui operata dal solo ordinamento italiano tra appalti di servizi e prestazioni d’opera professionali – può essere prevista nella disciplina dell’appalto di servizio quale quello di specie, rientrando negli “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri” alla luce della definizione di operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche secondo cui è qualificato tale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di quanto previsto all’art. 36, comma 2 lett. a) dello stesso codice – affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 – per esso è ammessa la procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per quanto contenuto nel presente atto;

- l’incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3) ed è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all’allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

- l’incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del DURC introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall’art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007, nonché s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d’opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto d’appalto;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del CTP che possa tutelare gli interessi dell’Ente e garantire una migliore difesa avanti il Tribunale Civile di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa;

RITENUTO conferire l’incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) ex art. 201 del c.p.c., per l’assistenza del Comune di Alessandria nell’ambito del giudizio in corso con le Società Koster srl, Euroimpresa srl e Solero s.c.a.rl., innanzi al Tribunale di Torino n. R.G. 26364/2019, al Dr. Stefano Gilardenghi, con studio in Alessandria – Via Mazzini n. 16;

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa dell’importo lordo di € 22.838,40 di cui € 18.000,00 per onorario, € 720,00 per CPA 4% ed € 4.118,40 per IVA 22% e la dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, sulla insussistenza di cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013) e cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013);

CONSIDERATO che, come da disciplinare allegato al presente provvedimento, il compenso lordo di € 22.838,40 sarà erogato al dr. Stefano Gilardenghi in due tranches, in quanto la prestazione inizierà

Determinazione N. 365 del 09/03/2021

nell'anno 2021 (acconto 50%) e, data la complessità e la peculiarità del procedimento in questione, terminerà nel corso dell'anno 2022 (saldo);

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195 del 16.05.2019 ad oggetto "Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05.02.2019 – ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 07.08.2020 ad oggetto " Art. 23 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17.08.2020 ad oggetto "Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 28.07.2020. Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 25.08.2020 ad oggetto "Piano delle performance 2020/2022 – approvazione – contenente in allegato il PEG 2020/2022 e relativi allegati;

DATO ATTO che:

- 1) il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- 2) il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 -, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che, autorizzando l'esercizio provvisorio, prevede "gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese.....non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" quale è quella del presente atto;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 93 del 31.01.2020 con la quale è stato attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento disciplinante l'Area della posizioni organizzative, l'incarico di Posizione Organizzativa per lo svolgimento di attività con contenuti di Alta Professionalità- Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, al Funzionario Avvocato – Avv. Roberto CALCAGNI –categ. D6, dal 01.02.2020 per anni tre;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile in caricato di P.O. Servizio Autonomo Avvocatura, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 –bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

1) DI CONFERIRE, per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, al Dr. Stefano Gilardenghi, con studio in Alessandria – Via Mazzini n. 16, l'incarico di CTP ex art. 201 del c.p.c. per l'assistenza dell'Ente nell'ambito del giudizio in corso tra le Società Koster srl,

Euroimpresa srl e Solero s.c.a.rl. e il Comune di Alessandria, innanzi al Tribunale di Torino Sezione Specializzata in materia di impresa, R.G. n. 26364/2019;

2) DI DARE ATTO che il compenso lordo di € 22.838,40, come da preventivo acquisito agli atti del Servizio scrivente, sarà corrisposto secondo le modalità definite dal disciplinare d'incarico e precisamente in due tranches, in quanto la prestazione inizierà nell'anno 2021 (acconto 50 %) e, data la complessità e la peculiarità del procedimento in questione, terminerà nel corso dell'anno 2022 (saldo);

3) DI PRENDERE ATTO che, non vi sono professionalità specialistiche interne nell'Ente idonee per la nomina di CTP nel giudizio in oggetto, disponibili all'assunzione dell'incarico di che trattasi;

4) DI APPROVARE il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato;

5) DI DARE ATTO che a favore del Dr. Stefano Gilardenghi, con studio in Alessandria – Via Mazzini n. 16 - P.IVA 01534540065 – sarà impegnata la somma complessiva di € 22.838,40 a titolo di compenso per la prestazione di cui al punto 1) del presente dispositivo e imputata come di seguito specificata :

- a) per l'anno 2021, a titolo di acconto, la somma di € 11.419,20 di cui € 360,00 per CPA 4% ed € 2.059,20 per IVA 22%, come da preventivo agli atti, al cap. 101110302 "spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune – Incarichi professionali" (PdC – 1.03.02.11.006) del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021;

- b) per l'anno 2022, a titolo di saldo, la somma di € 11.419,20 di cui € 360,00 per CPA 4% ed € 2.059,20 per IVA 22%, al cap. 101110302 "spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune – Incarichi professionali" (PdC – 1.03.02.11.006) del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2022;

6) DI DARE ATTO che tale impegno non è frazionabile in dodicesimi a norma dell'art. 163, comma 5, lett.a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

7) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa di € 11.419,20, di cui al punto 4) lett. a) del presente dispositivo, relativo all'acconto, è esigibile nell'anno 2021 e la somma di € 11.419,20 di cui al punto 4) lett. b) relativa al saldo sarà esigibile nell'anno 2022;

8) DI DARE ATTO che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3.) e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari acquisito lo smart cig ZCF30D5374;

9) DI DARE ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del durc, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. 210/2002 convertito con l. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della l. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007 e s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;

10) DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del Dlgs. 33/2013;

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui agli artt. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32, comma 5 e 45 del vigente Regolamento di contabilità comunale, attestante la copertura finanziaria dell'atto stesso da parte del Direttore Responsabile;

Determinazione N. 365 del 09/03/2021

12) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per gli adempimenti conseguenti.

Alessandria,

Il Responsabile incaricato di P.O.
Servizio Autonomo Avvocatura
(Avv. Roberto CALCAGNI)



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Servizio Autonomo Avvocatura nr.365 del 09/03/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 869/0	Data: 04/03/2021	Importo: 11.419,20
Oggetto:	CAUSA PROMOSSA DALLE SOCIETÀ KOSTER S.R.L., EUROIMPRESA S.R.L. E SOLERO S.CA.R.L. NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DR. STEFANO GILARDENGI. SMART CIG ZCF30			
				C.I.G.: ZCF30D5374
SIOPE:	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Beneficiario:	STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	544.126,73	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	346.990,44	
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 869/0:	11.419,20	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	358.409,64	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	185.717,09	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	78.300,73	
Capitolo:	101110302	Impegni gia' assunti:	54.128,00	
Oggetto:	Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune - Incarichi professionali	Impegno nr. 869/0:	11.419,20	
		Totale impegni:	65.547,20	
		Disponibilità residua:	12.753,53	
Progetto:				
Resp. spesa:	Servizio Autonomo Avvocatura			
Resp. servizio:	Servizio Autonomo Avvocatura			

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 09/03/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Specchia



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Servizio Autonomo Avvocatura nr.365 del 09/03/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2022 100/0	Data: 04/03/2021	Importo: 11.419,20
Oggetto:	CAUSA PROMOSSA DALLE SOCIETÀ KOSTER S.R.L., EUROIMPRESA S.R.L. E SOLERO S.CA.R.L. NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DR. STEFANO GILARDENGI. SMART CIG ZCF30			
				C.I.G.: ZCF30D5374
SIOPE:	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Beneficiario:	STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	592.035,31	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	65.257,61	
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 100/0:	11.419,20	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	76.676,81	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	515.358,50	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	75.000,00	
Capitolo:	101110302	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune - Incarichi professionali	Impegno nr. 100/0:	11.419,20	
		Totale impegni:	11.419,20	
		Disponibilità residua:	63.580,80	
Progetto:				
Resp. spesa:	Servizio Autonomo Avvocatura			
Resp. servizio:	Servizio Autonomo Avvocatura			

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 09/03/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Specchia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Specchia Stefano;1;103292450110399283503076815723521842250